



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
Sezione Distaccata di Mazara del Vallo

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Giuseppe Boccarrato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 271 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2001, rimessa in decisione all'udienza del 29 settembre 2011 tra:

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████, presso lo studio ██████████, che lo rappresenta e difende, ██████████, in forza di mandato alle liti a margine dell'atto di citazione;

attore

COMUNE ██████████, in persona del Sindaco *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale del Comune, ██████████, e difeso ██████████ in forza di mandato alle liti in calce alla memoria di costituzione del 13.12.2010.

convenuto

Oggetto: azione di risarcimento danni.

1. Svolgimento del processo e conclusioni delle parti.

Con ricorso ex art. 1172 c.c. e 688, co. 1, c.p.c. del 29.11.2001 AAAA rappresentava di essere comproprietario per un terzo dell'immobile sito in ██████████, concesso in locazione, sul quale, già dal 1994, si verificavano periodicamente infiltrazioni di acqua imputate "a guasti o difetti di manutenzione della rete idrica o fognaria del Comune"; di aver in più occasione allertato il Comune, senza che venisse posto rimedio alle denunciate infiltrazioni; che, a seguito ispezione della condotta fognaria, il 4.10.2001 venivano rilevate "vistose macchie di umido nella volta della condotta ispezionata" e, pertanto, chiedeva emettersi nei confronti del Comune ordine di "esecuzione immediata di tutti gli interventi necessari ad eliminare le infiltrazioni di acqua

provenienti dalla strada comunale, nonché la predisposizione di tutte le cautele idonee per la rimessione in pristino anche della parete dell'immobile di proprietà del ricorrente".

Il Comune, regolarmente costituitosi, eccepiva l'improponibilità dell'azione in ragione della mancanza del pericolo ex art. 1172 c.c. e, nel merito, contestava le avversarie richieste negando ogni responsabilità.

Veniva dunque espletata consulenza tecnica d'ufficio, la cui relazione finale veniva depositata il 17.1.2003 (ed a mente della quale, si anticipa, si riteneva accertata *"l'esistenza del danno e la compromissione delle strutture murarie dell'edificio in cui il danno è insorto o quanto meno della normale fruibilità e utilizzabilità dell'edificio"*), ed il Giudice, con ordinanza del 23.8.2003, accoglieva il ricorso e dichiarava chiusa la fase cautelare.

Parte attrice, dunque, con citazione del 14.10.2003 introduceva la successiva fase di merito chiedendo la condanna del Comune convenuto al risarcimento dei danni patiti (danni all'immobile, sua perdita di valore, spese sostenute, danno esistenziale, danno morale soggettivo e danno biologico), alla restituzione delle spese di c.t.u. della fase cautelare e al risarcimento ex art. 96 c.p.c..

Istruita la causa, anche attraverso l'escussione di testimoni e l'espletamento di una successiva consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare e stimare i pregiudizi patiti a cagione dei fenomeni di lite, la stessa veniva rimessa in decisione all'udienza del 29.9.2011.

Le parti, entro i termini ex art. 190 c.p.c., depositavano la comparse conclusionali, con le quali il Comune, tra l'altro, chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attrice, porre a suo carico *"l'onere di eseguire i lavori indicati dal c.t.u."* (cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale)

2. Motivi in fatto ed in diritto della decisione.

2.1. La domanda di parte attrice deve trovare accoglimento nei limiti di cui in seguito.

Non può esservi dubbio, alla luce delle copiose ed univoche emergenze istruttorie, che i pregiudizi dedotti in lite avessero trovato esclusiva causa nello stato di carente manutenzione in cui versavano le condutture fognarie sino alla esecuzione degli interventi imposti dall'ordinanza cautelare del 23.8.2003.

Depone in tal senso non solo la consulenza tecnica d'ufficio del 17.1.2003, le cui conclusioni, rigorosamente congruenti alle premesse ed alle acquisizioni raccolte in sopralluogo, debbono senz'altro essere qui condivise, ma anche la comunicazione della BBBB (docc. 3 e 14), società incaricata, in precedenza, di realizzare parte della rete di raccolta delle acque pluviali, le risultanze dell'accertamento effettuato dallo stesso

Comune il 21.12.2001 (nel cui verbale si dava atto che “... è stata rilevata una antica fognatura realizzata in terzi di tufo, dalla quale lateralmente fuoriesce liquame, a causa delle lesioni laterali della stessa, presumibilmente causa delle infiltrazioni lamentate dalla Ditta AAAA”, cfr. doc. 16 fascicolo di parte attrice), e, nondimeno, il fatto che, a seguito delle opere di ripristino, i fenomeni di infiltrazione lamentati siano cessati (circostanza non entrata nel novero dei fatti specificamente contestati e, dunque, oggetto della conseguente *relevatio ab onere probandi* in favore di chi l’abbia allegata, in applicazione dei principi elaborati da Cassazione civile, sezione tributaria, 24 gennaio 2007, n. 1540, Cassazione civile, sez. III, 5 marzo 2009, n. 5356 e 10 novembre 2010, n. 22837, e da ultimo riversati anche in campo normativo con la riformulazione dell’attuale art. 115 c.p.c. ad opera della legge 69/09. Principi che, in quanto già fatti propri dalla giurisprudenza sulla base della precedente disciplina processuale, meritano applicazione anche per le cause iscritte a ruolo prima dell’entrata in vigore della citata novella).

Non conducono a diversa conclusione le osservazioni mosse dal Comune convenuto nella comparsa conclusionale, laddove richiama incongruenze tra gli esiti della c.t.u. e le diverse acquisizioni istruttorie (ovvero, principalmente, le deposizioni testimoniali rese da dai testimoni CCCC, DDDD, EEEE e FFFF), tali da far immaginare una diversa fonte eziologica del danno. A tal riguardo, appare invero sufficiente richiamare le conclusioni della citata c.t.u., eseguita anche tramite l’espletamento di saggi e scavi, a mente delle quali “non si è potuta escludere l’esistenza di altre caditoie e di scarichi di acque nere collegati alla fognatura “barbacano” perché non in possesso, per noncuranza dell’amministrazione comunale, della planimetria delle reti idriche e fognaria; pertanto non si è potuto studiare l’andamento delle acque fognarie e degli attacchi della caditoie vicine. Inoltre, non avendo potuto controllare la grossa fognatura delle acque bianche, dove scorreva dell’acqua anche in assenza di pioggia, non si può escludere un’eventuale perdita della stessa e che vi siano allacciati anche scarichi abusivi, sebbene la loro presenza sia presumibile per quanto sopra evidenziato. Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi che l’acqua provenga dalle perdite della fognatura “barbacano”, mal ridotta, per come appurato e constatato durante gli scavi eseguiti dallo scrivente, e che la stessa fognatura, contrariamente alle affermazioni dei tecnici comunali, è funzionante, così come confermato dalla circostanza che ad essa è allacciata la caditoia stradale, trovata durante gli scavi effettuati dall’Agip. Inoltre, per la mancata collaborazione del Comune, non è possibile escludere che al “barbacano” siano collegati scarichi di acque nere mai dimessi, e non è possibile affermare con certezza che non vi sia una perdita

anche nella condotta delle acque bianche alla quale, comunque, sono presumibilmente allacciati gli scarichi abusivi. I possibili rimedi per evitare le infiltrazioni d'acqua nell'immobile di proprietà AAAA consistono, dunque, nell'eliminare o sostituire la fognatura "barbacano" ovvero nel ripristinarne la corretta funzionalità". Conclusioni non superate dalle deposizioni rese dai citati testimoni, tecnici dello stesso Comune, i quali si limitavano a riferire delle opere e dei lavori dagli stessi curati o diretti, senza però poter fornire elementi concreti ed adeguati alla confutazione degli accertamenti positivi effettuati dal consulente tecnico d'ufficio.

2.2. Così ricostruita la causa delle infiltrazioni, deve dunque ribadirsi, in parziale conformità con quanto già stabilito nella richiamata ordinanza cautelare, la responsabilità del Comune.

Sul punto, si rammenta che, con particolare riferimento proprio alla rete fognaria comunale, la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato (*ex plurimis* cfr. Cass. 19 marzo 2009, n. 6665 e, in senso conforme, Cass. 2 aprile 2004 n. 6515) il principio in base al quale è configurabile una responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2051 c.c. in relazione a quei beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettività, i quali consentono, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attività di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto (si veda la già richiamata Cass. 19 marzo 2009, n. 6665, a mente della quale *"gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del fortuito; il concorrente apporto casuale di un terzo, rilevante soltanto in sede di eventuale regresso, in base ai principi della responsabilità solidale, non vale a diminuire la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, salvo che non integri il fortuito"*).

3.1. Non può quindi esservi dubbio che la domanda di parte attrice (legittimata a chiedere il ristoro dei pregiudizi patiti quale comproprietaria dell'immobile, cfr. Cass. 10 giugno 1981, n. 3776) debba trovare accoglimento, sia pure entro i limiti di cui in seguito.

Spostando il fuoco d'analisi alla selezione dei danni risarcibili, deve senza dubbio trovare risarcimento il danno immediato e conseguente derivante dai fenomeni di infiltrazione per cui è causa, consistenti, principalmente, nei costi di ripristino dell'immobile, quantificati dalla consulenza tecnica d'ufficio del 6.10.2009 in € 40.565,33 (e non, come ritenuto dall'attore in comparsa conclusionale, in € 46.065,33).

Non sono condivisibili le osservazioni mosse dal Comune nella comparsa conclusionale, laddove assume i lavori indicati per il ripristino delle opere sovrabbondanti, in quanto articolate sulla base di mere considerazioni generali, prive di riscontro concreto e, dunque, non idonee a superare le conclusioni del c.t.u..

Sul richiamato importo, in assenza di diversa indicazione, andrà computata l'i.v.a., accessorio tributario di legge, secondo l'aliquota del 10% (art. 7, legge 23 dicembre 1999, n. 488) e non del 20% come ritenuto dall'attore in comparsa conclusionale, laddove giungeva ad un valore complessivo, per tale voci, di € 55.278,39.

L'importo dovuto all'attore per il completo ripristino dei luoghi di causa, dunque, ammonterà ad € 44.621,86.

Diversamente da quanto sostenuto dall'attore, ancora, il c.t.u. non ha ritenuto sussistere in concreto dei danni alle strutture ed il conseguente deprezzamento dell'immobile (cfr. il testo della perizia, dove il c.t.u. ritiene che *“si può tuttavia presumere che le infiltrazioni ... possano aver causato ammaloramenti alle strutture non quantificabili economicamente ... inoltre, l'eventuale danno creato alle strutture di fondazione per effetto delle infiltrazioni potrebbero costituire un vizio dell'immobile riducendone il suo valore economico e la sua appetibilità sul mercato finanziario”*). E' ben chiaro, dal testo della consulenza, che il consulente *“in risposta al quesito posto dal sig. AAAA sulla opportunità di ulteriori accertamenti al fine di valutare con maggiore accuratezza l'esistenza di eventuali danni che a causa dell'evento potrebbero eventualmente essersi verificati”* (cfr. relazione peritale), si limitava a non escludere i paventati danni alle fondazioni, senza dar seguito ad una richiesta di parte chiaramente *“esplorativa”*, tesa ad ampliare lo spettro di cognizione della consulenza oltre l'ambito assegnatogli da giudice e, soprattutto, dalle evidenze istruttorie già raccolte in giudizio.

Non può quindi trovare accoglimento la domanda di parte attrice tesa al risarcimento dei presunti danni alle strutture ed al conseguente deprezzamento dell'immobile.

3.2. Neppure possono trovare riscontro le spese relative all'aspirazione dell'acqua, alla pulizia dei locali e ed alla tinteggiatura delle pareti che l'attore assume di aver sopportato sino alla riparazione delle condotte fognarie, *“non documentabili, atteso che la maggior parte di esse sono state compiute in economia”*. Non risultando plausibile - né allegato - che l'attore abbia personalmente eseguito tali lavorazioni, non si intende per quale motivo lo stesso possa oggi ritenerle *“non documentabili”*, talché, in assenza di loro debito riscontro istruttorio, non potranno essere oggetto di condanna.

3.3. Parte attrice, ancora, chiede il ristoro del danno non patrimoniale e del danno

biologico conseguente ai fatti di causa.

Sul punto, appare opportuno rammentare che, come noto, prima delle pronunce rese dalla Cassazione a Sezioni Unite l'11.11.2008, nn. 26972 e 26975, veniva generalmente affermata l'autonomia ontologica e categoriale delle richieste voci di danno.

Col citato *revirement*, invece, la Suprema Corte, nel proporre una rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., quale norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e, in tal chiave, ha stabilito che *"il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione"*.

Tale pronuncia, come hanno subito osservato i più attenti interpreti, mirava, prima di tutto, a porre un argine a quella corrente giurisprudenziale che, tramite il cd. danno esistenziale (inteso quale lesione al fare reddituale del soggetto leso, ovvero, in altri termini, quale compromissione delle attività realizzatrici della persona), assegnava, a titolo di danno, più di quanto non effettivamente sofferto. In tale prospettiva, la Suprema Corte precisava che *"palesamente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale"* (cfr. percorso motivo della richiamata sentenza, capo 3.9). Ancora, la Corte di nomofilachia, nel tracciare i limiti entro i quali è consentito riconoscere e liquidare il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., precisava che *"la gravità dell'offesa costituisce requisito*

ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza. Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.)" (cfr. capo 3.11).

Ora, a dire dell'attore nel caso di specie gli episodi per cui è causa avrebbero leso un bene costituzionalmente rilevante, avendo egli subito *"una alterazione delle proprie normali attività, quali il riposo, il relax, le quotidiane attività domestiche e lavorative, ed un serio deterioramento con i rapporti con i terzi ... che si sono tradotti nella lesione della "serenità personale" nell'ambito familiare e sociale dell'attore, interesse che l'art. 2 della Costituzione, tramite il riferimento ai diritti inviolabili, garantisce"* (cfr. comparsa conclusionale, pag. 8). E' dunque ben chiaro come, tramite il semplice riferimento all'art. 2 della Carta Fondamentale, l'attore tenti di ottenere, in via surrettizia, lo stesso danno esistenziale negato dalla Suprema Corte.

Per quanto sopra, alla luce dei superiori principi, e viepiù in considerazione della natura dei disagi lamentati, nulla potrà riconoscersi all'attore a titolo di danno non patrimoniale, mancando la necessaria *"copertura costituzionale"* e, in ogni caso, non risultando superata la minima soglia di offensività posta a limite di risarcimento.

3.4. Sempre in ordine al danno non patrimoniale, l'attore neppure ha provato l'esistenza di un danno cd. biologico, quale compromissione della sua integrità psicofisica.

Sul punto, correttamente veniva negata la consulenza tecnica d'ufficio richiesta, chiaramente esplorativa, mancando *in radice* prova in ordine alla possibilità di riferire il *"blocco atrio ventricolare ... ed il blocco di branca sinistra"* ai fatti di causa. L'attore, che pure precisava *"naturalmente non si intende sostenere che unica causa dei problemi cardiaci ... siano stati lo stress e la tensione emotiva protratti per molti anni a causa dell'infiltrazioni d'acqua nell'immobile di sua proprietà"*, riteneva comunque di poter individuare in tali fattori una concausa. Tale ricostruzione, si rileva, si articola su una mera deduzione, priva di riscontro fattuale e, comunque, inverosimile sol che si consideri che l'immobile

in esame era stato locato a terzi e che l'attore era solo un comproprietario, si venendone la mancanza dei minimi elementi di collegamento che possano legittimamente far supporre un nesso tra le gravi patologie lamentate e le infiltrazioni di causa.

3.5. Sulle somme sopra indicate dovrà in primo luogo operarsi rivalutazione dalla data della c.t.u. e, successivamente, dovranno liquidarsi gli interessi da "*ritardato pagamento*" o interessi compensativi.

Ed infatti, per quanto le somme finora rivalutate in relazione al danno da risarcimento siano espresse in valori attuali, e costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia esse non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto. Tale interesse va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712, sulla somma capitale rivalutata di anno in anno.

Pertanto le somme indicate nella c.t.u. del 6.10.2009 (per complessivi € 44.621,86) andranno rivalutate alla data odierna, così per € 47.209,93, e sulle stesse, devalutate (€ 39.873,25 alla data dell'ordinanza del 23.8.2003, la cui esecuzione ha posto termine alle infiltrazioni, così cristallizzando il pregiudizio. Non può assumersi a parametro di calcolo la data di ultimazione dei lavori solo perché non compiutamente allegata dalle parti, genericamente indicata alla fine del 2003), sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla stessa data e previa rivalutazione anno per anno, pari ad € 8.519,69.

L'importo oggetto di condanna, dunque, ammonterà ad € 55.729,62.

3.6. Da ultimo, per completezza, si osserva che la scelta tra il risarcimento in forma specifica e quello per equivalente è rimessa al danneggiato ex art. 2058 c.c., talché la richiesta formulata dal Comune in conclusionale, tesa ad essere onerato esso stesso dell'esecuzione delle opere dettagliate in c.t.u., non può trovare seguito.

4. Spese di lite.

4.1. La distribuzione delle spese di lite deve seguire il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, in ragione di tanto, il Comune andrà condannato a rifondere l'attore

delle spese complessivamente sopportate per il presente giudizio, liquidate come in dispositivo in applicazione del criterio del cd. *decisum* (cfr. Cassazione sezioni unite, 11 settembre 2007, n. 19014).

In ordine alla liquidazione, si osserva che, pur a seguito dell'abrogazione delle tariffe forensi operata dall'art. 9 del d.l. 1/2012, queste debbono essere assunte a parametro di liquidazione per il Giudice ex artt. 2225 e 2233 c.c. e 36 Cost.

Allo stesso modo, il Comune dovrà essere condannato a rifondere l'attore delle spese di c.t.u. dallo stesso sostenute, pari ad € 932,00 oltre i.v.a. (cfr. decreto di liquidazione del 23.8.2003). A queste, per complessivi € 1.118,40, andranno aggiunti gli interessi di legge dal decreto di liquidazione, così per € 1.342,26.

Non trova valido riscontro in atti, e dunque non può trovare accoglimento in sentenza, la quantificazione in merito offerta dall'attore, che in citazione ed in comparsa conclusionale chiedeva il rimborso (o, "*ove in proposito vi fossero eccezioni*", la condanna risarcitoria) di € 9.010,80 quale anticipo dei costi della consulenza tecnica d'ufficio della fase cautelare. In argomento, si rileva, nessun valore istruttorio può assumere la nota intestata "*spese approntate dal sig. AAAA*" allegata al fascicolo della c.t.u., priva di sottoscrizione, e perciò di non certa provenienza, e, in ogni caso, non munita dei necessari riscontri documentali.

4.2. La domanda tesa ad una condanna ex art. 96 c.p.c. del Comune, alla luce dell'accoglimento solo parziale delle domande, limitato ad una misura inferiore alla metà di quanto richiesto, non potrà trovare accoglimento. In nessun caso, comunque, la stessa avrebbe potuto trovare riscontro in ragione delle deposizioni testimoniali raccolte in corso di causa e della complessità delle operazioni di c.t.u., tali da precludere la possibilità di ritenere che il Comune abbia resistito consapevole della propria responsabilità.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti a norma dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Marsala, Sezione distaccata di Mazara del Vallo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 271/01 e vertente tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra domanda rigettata, così provvede:

- condanna il Comune BBBB, in persona del Sindaco *pro tempore*, a pagare nei confronti di AAAA € 55.729,62 oltre interessi di legge dalla sentenza al soddisfo;

- condanna il Comune BBBB, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rifondere AAAA delle spese di c.t.u., per € 1.342,26, e delle spese di lite, liquidate in complessivi € 6.632,52, di cui € 449,52 per spese, € 3.750,00 per onorari ed € 2.433,00 per diritti, il tutto oltre accessori di legge.

Sentenza provvisoriamente esecutiva per Legge.

Così deciso in Marsala il 9 marzo 2012.

Il Giudice Unico
dott. Giuseppe Bocarrato